

FAQ

ECM

&

Co.Ge.A.P.S.

Che Cos'è il Sistema ECM? Pag. 3

Chi è tenuto all'obbligo della formazione continua? Pag. 3

Quanti crediti ECM devo ottenere? Pag. 3

Come posso acquisire i crediti ECM? Pag. 3

I crediti ECM possono essere conseguiti tutti online? Pag. 3

Mi sono appena iscritto all'Ordine, da quando decorre il mio obbligo formativo? Pag. 4

Cosa succede se non sono in regola con l'obbligo formativo? Pag. 4

Faccio attività di docenza all'Università, sono riconosciuti crediti ECM? Pag. 4

Dove posso controllare la mia situazione di assolvimento dell'obbligo formativo? Pag. 4

Sono obbligato a registrarmi al portale Co.Ge.A.P.S.? Pag. 4

Quali azioni posso svolgere in autonomia sul portale? Pag. 5

Non sono in regola con il triennio 2020/22. Come posso fare? Pag. 5

Nel caso avessi conseguito la totalità dei crediti nel triennio precedente, ho diritto a delle riduzioni? Pag. 5

Le riduzioni sul monte crediti si sommano a quelle previste per la compilazione del dossier formativo? Pag. 5

Devo comunicare al Co.Ge.A.P.S. i crediti conseguiti ad un evento ECM? Pag. 5

Quando vengono caricati i crediti conseguiti sul portale Co.Ge.A.P.S.? Pag. 6

Non mi è stato accreditato un evento a cui ho partecipato entro i 90 giorni previsti, come posso contattare il Co.Ge.A.P.S.? Pag. 6

Che cos'è il dossier formativo? Pag. 6

Dove e come si compila il dossier formativo? Pag. 6

Che cos'è la formazione individuale? Pag. 6

Come sono riconosciuti i crediti per le pubblicazioni scientifiche? Pag. 7

Come sono riconosciuti i crediti per il tutoraggio? Pag. 7

Come sono riconosciuti i crediti per l'attività di autoformazione? Pag. 7

Come sono riconosciuti i crediti per l'attività di formazione svolta all'estero? Pag. 8

Quali sono i casi per cui posso essere esonerato dall'obbligo ECM e di quanti crediti ECM sono esonerato? Pag. 9

Quali sono i casi per cui posso essere esentato dall'obbligo ECM e di quanti crediti ECM sono esentato? Pag. 10

Posso richiedere una certificazione che attesti la partecipazione e l'assolvimento dell'obbligo formativo? Pag. 11

Che Cos'è il Sistema ECM?

Il Sistema ECM (Educazione Continua in Medicina) è un sistema di formazione continua, introdotto nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 502/1992, che prevede attività di aggiornamento professionale e formazione permanente e si configura, oltre che come obbligo di legge, sia come obbligo deontologico, perché inserito nel codice di condotta di ogni professione sanitaria, sia come obbligo contrattuale previsto dal C.C.N.L. Sanità. La formazione continua è inoltre espressione del fondamentale valore di "tutela della salute" riconosciuto dall'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Chi è tenuto all'obbligo della formazione continua?

Sono tenuti all'obbligo della formazione continua tutti gli iscritti agli Ordini delle Professioni Sanitarie, siano essi dipendenti o liberi professionisti, in quanto l'obbligo formativo non sorge in funzione del regime professionale, bensì in virtù dello status di professionista sanitario.

Quanti crediti ECM devo ottenere?

L'obbligo formativo si calcola su una durata di tre anni (Il triennio attuale è il 2023-2025), stabilito periodicamente su deliberazione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), e al momento è pari a 150 crediti formativi.

Come posso acquisire i crediti ECM?

E' possibile acquisire i crediti in modo flessibile e senza limiti annuali per tutto il nuovo triennio (es. 50 ECM per anno o tutti i crediti in meno di tre anni).

Almeno il 40% dei crediti devono essere acquisiti tramite corsi ECM erogati da provider nazionali/regionali (Formazione Residenziale; Convegni, Congressi, Simposi e Conferenze; Videoconferenza; Training Individualizzato; Gruppi di Miglioramento; Attività di Ricerca; Formazione a Distanza; E-Learning; FAD Sincrona; Formazione Blended).

Il 60% massimo può essere acquisito tramite formazione individuale, oltre che docenze/tutoring in corsi accreditati ECM (Tutoraggio Individuale; Pubblicazioni Scientifiche; Crediti Esteri; Sperimentazioni Cliniche; Docenze/Tutoring in corsi accreditati ECM).

Il 20% massimo può essere acquisito tramite autoformazione (Materiali Durevoli/Lettere Scientifiche).

I crediti ECM possono essere conseguiti tutti online?

Sì

I crediti si ottengono indifferentemente attraverso tutte le tipologie di erogazione previste dalla normativa.

<p><i>Mi sono appena iscritto all'Ordine, da quando decorre il mio obbligo formativo?</i></p>	<p>L'obbligo formativo decorre dal 1° Gennaio successivo alla data di iscrizione. Da tale data il professionista deve maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo (150 per tre anni, 100 per due anni e 50 per un anno).</p>
<p><i>Cosa succede se non sono in regola con l'obbligo formativo?</i></p>	<p>Per i professionisti che non sono in regola con l'assolvimento dell'obbligo formativo sono previste sanzioni disciplinari che vanno dall'avvertimento alla censura fino alla radiazione dall'albo. Inoltre, per accedere all'assicurazione professionale, e quindi poter esercitare la professione, è necessario aver acquisito almeno il 70% dei crediti formativi richiesti per il triennio di riferimento.</p>
<p><i>Faccio attività di docenza all'Università, sono riconosciuti crediti ECM?</i></p>	<p style="text-align: center;">NO</p> <p>Per l'attività di docenza universitaria non sono riconosciuti crediti ECM.</p>
<p><i>Dove posso controllare la mia situazione di assolvimento dell'obbligo formativo?</i></p>	<p>Ciascun professionista sanitario può monitorare la propria situazione crediti complessiva tramite l'accesso, previa iscrizione, all'anagrafe nazionale del Co.Ge.A.P.S. (http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot), disponibile tramite APP o portale WEB istituzionale. Per accedere basterà autenticarsi con le credenziali SPID o CIE.</p>
<p><i>Sono obbligato a registrarmi al portale Co.Ge.A.P.S.?</i></p>	<p style="text-align: center;">Sì</p> <p>Tutti i professionisti sanitari hanno l'obbligo di registrarsi presso la Piattaforma Co.Ge.A.P.S. al sito www.cogeaps.it, Consorzio delle Professioni Sanitarie, organismo nazionale deputato alla gestione delle anagrafiche nazionali e territoriali, dei crediti ECM attribuiti ai professionisti che fanno capo agli Ordini, Collegi nonché le rispettive Federazioni Nazionali e Associazioni Professionali, consentendo a questi le relative funzioni di certificazione delle attività formative svolte.</p>

<p><i>Quali azioni posso svolgere in autonomia sul portale?</i></p>	<p>La piattaforma consente l'inserimento in autonomia dei crediti individuali, dei crediti mancanti, dello spostamento (quando consentito) dei crediti da un triennio all'altro, delle richieste di esonero/esenzione e del Dossier Formativo (Individuale o di Gruppo).</p>
<p><i>Non sono in regola con il triennio 2020/22. Come posso fare?</i></p>	<p>Con l'entrata in vigore della Legge 24 febbraio 2023, n.14 art.4 c.5 è stata introdotta la possibilità di completare l'assolvimento dell'obbligo formativo 2020/2022 entro il 31/12/2023. I crediti conseguiti fino a quella data dovranno essere trasferiti al triennio precedente dal professionista direttamente sulla propria pagina personale della piattaforma Co.Ge.A.P.S.. Ovviamente, i crediti trasferiti al triennio 2020-2022 non saranno conteggiati per il nuovo triennio 2023-2025.</p>
<p><i>Nel caso avessi conseguito la totalità dei crediti nel triennio precedente, ho diritto a delle riduzioni?</i></p>	<p style="text-align: center;">Sì</p> <p>Sono previste delle riduzioni dei crediti da conseguire nel triennio successivo in base a determinati obiettivi raggiunti, tra cui aver ottenuto tutti i crediti richiesti, aver soddisfatto il proprio dossier formativo individuale, aver costruito un dossier individuale, aver partecipato ad eventi formativi il cui contenuto venga ritenuto particolarmente importante per quel periodo storico (es. eventi sul COVID-19 negli anni della pandemia). Inoltre, la richiesta di crediti potrebbe essere ridotta a seguito di particolari situazioni di emergenza (es. pandemia COVID-19).</p>
<p><i>Le riduzioni sul monte crediti si sommano a quelle previste per la compilazione del dossier formativo?</i></p>	<p style="text-align: center;">Sì</p> <p>Tutte le riduzioni di cui al punto precedente vengono sommate tra loro.</p>
<p><i>Devo comunicare al Co.Ge.A.P.S. i crediti conseguiti ad un evento ECM?</i></p>	<p style="text-align: center;">NO</p> <p>Il provider stesso comunicherà il conseguimento dei crediti al Co.Ge.A.P.S. entro 90 giorni dal termine dell'evento (controllare sempre la data ultima degli eventi FAD). I crediti saranno poi consultabili successivamente direttamente dal professionista sul portale.</p>

<p><i>Quando vengono caricati i crediti conseguiti sul portale Co.Ge.A.P.S.?</i></p>	<p>Il provider ha 90 giorni di tempo dalla data ultima di fine evento per comunicare al Co.Ge.A.P.S. i crediti acquisiti dal professionista.</p>
<p><i>Non mi è stato accreditato un evento a cui ho partecipato entro i 90 giorni previsti, come posso contattare il Co.Ge.A.P.S.?</i></p>	<p>Si può contattare il Co.Ge.A.P.S. direttamente all'indirizzo ecm@cogeaps.it</p>
<p><i>Che cos'è il dossier formativo?</i></p>	<p>Il DF costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della propria posizione sia come singolo sia come soggetto che opera all'interno di gruppi professionali/strutture di appartenenza.</p>
<p><i>Dove e come si compila il dossier formativo?</i></p>	<p>La funzione informatica utile alla compilazione del dossier formativo individuale è presente sul portale Co.Ge.A.P.S., nella scheda del singolo professionista; la funzione informatica utile alla compilazione del dossier formativo di gruppo è anch'essa presente presso il portale Co.Ge.A.P.S., ma dovrà essere attivata tramite la richiesta delle credenziali di accesso alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua da parte dei soggetti abilitati.</p>
<p><i>Che cos'è la formazione individuale?</i></p>	<p>Le attività di "formazione individuale" comprendono tutte le attività formative non erogate da provider. Tali attività possono consistere in: Pubblicazioni Scientifiche, Tutoraggio Individuale, Attività di Formazione Individuale all'Estero, Attività di Autoformazione. I crediti acquisiti mediante formazione individuale non possono superare il 60% dell'obbligo formativo triennale, tenendo conto anche dei crediti acquisibili mediante le docenze, fermo restando il limite del 20% per l'autoformazione.</p>

Come sono riconosciuti i crediti per le pubblicazioni scientifiche?

I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science/Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di: 3 crediti (se primo nome e/o ultimo nome), 1 credito (altro nome). Il modulo per la domanda è all'interno del portale Co.Ge.A.P.S. e deve essere compilato, firmato e spedito dallo stesso professionista che ne fa richiesta. Il professionista deve presentare una dichiarazione sottoscritta dalla quale risulti l'indicazione bibliografica completa, comprensiva del codice identificativo Scopus e Web of Science/Web of Knowledge della singola pubblicazione.

Come sono riconosciuti i crediti per il tutoraggio?

I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario (Laurea Magistrale, Dottorato, Master, Specializzazione e Corsi di Perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n.509; Decreto 11 Dicembre 1998, n.509. Laurea Triennale, Laurea Magistrale, Dottorato, Master, Specializzazione e Corsi di Perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MIUR del 22 Ottobre 2004 n.270 e successive modifiche ed integrazioni), maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività. Sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale gli assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento relativo al corso per il quale si chiede il riconoscimento dei crediti, anche a titolo gratuito, ad eccezione degli incarichi conferiti ai professionisti impegnati nei corsi di laurea relativi alle professioni sanitarie. Il modulo per la domanda è all'interno del portale Co.Ge.A.P.S. e deve essere compilato, firmato e spedito dallo stesso professionista che ne fa richiesta.

Come sono riconosciuti i crediti per l'attività di autoformazione?

L'attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non accreditati come eventi formativi ECM. Il numero complessivo di crediti per autoformazione non può superare il 20% dell'obbligo formativo triennale, valutando, sulla base dell'impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire. Il modulo per la domanda è all'interno del portale Co.Ge.A.P.S. e deve essere compilato, firmato e spedito dallo stesso professionista che ne fa richiesta.

Come sono riconosciuti i crediti per l'attività di formazione svolta all'estero?

È riconosciuto il 100% dei crediti formativi (qualora indicati), fino ad un massimo di 50 crediti per ogni singola attività formativa non erogata da provider e svolta all'estero presso gli enti inseriti dalla CNFC, su proposta della Sezione V, nella Lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF). La Sezione V valuterà le istanze secondo le seguenti modalità: nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista sanitario non siano indicati i crediti formativi ma sia indicato un numero effettivo di ore di attività formativa, si applica il criterio di 1 credito formativo per ogni ora di formazione ECM; nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista non siano riportate né le informazioni del numero di crediti né del numero delle ore di formazione NON è possibile attribuire crediti formativi.

Le attività di formazione individuale svolte all'estero, nell'ambito di un programma di formazione professionale continua straniero, presso enti non inseriti nella LEEF, in uno dei Paesi stranieri inseriti nella Delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua che indica i Paesi stranieri dove è possibile svolgere attività di formazione individuale, danno diritto al riconoscimento di crediti formativi nei seguenti limiti: nel caso in cui nella documentazione prodotta dal professionista sanitario sia indicato solo il numero dei crediti formativi conseguiti all'estero e non il numero delle ore, si applica la riduzione del 50% dei crediti fino, in ogni caso, ad un massimo di 25 crediti ECM per ogni singolo evento; nel caso in cui non sia indicato il numero dei crediti ma siano indicate le ore di formazione, si applica il criterio di un credito ECM per ogni ora di formazione, per poi riconoscere il 50% dei crediti risultanti fino, in ogni caso, ad un massimo di 25 crediti ECM per ogni singolo evento; nel caso in cui siano riportate entrambe le informazioni (numero dei crediti e numero delle ore di formazione), si applica il criterio delle ore (come da punto b); nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista non siano riportate né le informazioni del numero dei crediti né del numero delle ore di formazione non è possibile attribuire crediti formativi. Non possono costituire formazione individuale all'estero le attività di formazione a distanza presso enti non inseriti nella LEEF. Il modulo per la domanda è all'interno del portale Co.Ge.A.P.S. e deve essere compilato, firmato e spedito dallo stesso professionista che ne fa richiesta.

Quali sono i casi per cui posso essere esonerato dall'obbligo ECM e di quanti crediti ECM sono esonerato?

- Laurea Triennale
- Laurea Specialistica
- Laurea Magistrale
- Corsi di Specializzazione
- Dottorato di Ricerca
- Master Universitari di Primo e Secondo Livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 Novembre 1999 n.509 e dal Decreto del MIUR del 22 Ottobre 2004, n.270 e successive modifiche ed integrazioni
- Corsi di Perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU
- Corso di Formazione Manageriale, ai sensi dell'articolo 16-quinquies del D.lgs. n.502/92 e successiva rivalidazione degli stessi
- I corsi universitari diversi da quelli precedentemente indicati, nell'ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, che richiedano una frequenza di almeno un anno solare e attribuiscono almeno 60 CFU/anno, danno luogo ad una riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo del triennio di riferimento, per ciascun anno di frequenza.

La durata dell'esonero non può eccedere gli anni di durata legale del corso universitario. Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni l'esonero è attribuito all'anno di maggior frequenza. Al professionista sanitario viene, tuttavia, concessa la possibilità di scegliere l'anno di attribuzione dell'esonero qualora la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata di almeno 3 mesi nell'anno prescelto per l'attribuzione dell'esonero.

Quali sono i casi per cui posso essere esentato dall'obbligo ECM e di quanti crediti ECM sono esentato?

- Congedo maternità e paternità (D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni)
- Congedo parentale e congedo per malattia del figlio (D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni)
- Congedo per adozione e affidamento preadottivo (D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni)
- Aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale (D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni)
- Congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap (D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni)
- Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza
- Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza
- Assenza per malattia così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza
- Richiamo alle armi come previsto dal Decr.Lgs. 66/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza
- Partecipazione a Missioni all'Estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana
- Aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale (art.3 bis, comma 11 d.lgs. n.502/92 e successive modifiche e integrazioni)
- Aspettativa per cariche pubbliche elettive (d.lgs. n.29/93 e successive modifiche e integrazioni; art.2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art.16 bis comma 2 bis d.lgs. n.502/92 e successive modifiche e integrazioni)
- Aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacco/aspettativa per motivi sindacali così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza
- Professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all'estero
- Congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992)
- Professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale

Ai professionisti sanitari non dipendenti da strutture pubbliche/private sono ammissibili i medesimi istituti di cui sopra laddove applicabili. L'esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata. Il calcolo dell'esenzione ove coincidente con l'anno solare sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo. L'esenzione non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

Posso richiedere una certificazione che attesti la partecipazione e l'assolvimento dell'obbligo formativo?

SI

Al termine di ogni triennio formativo il professionista sanitario ha la possibilità di richiedere i seguenti documenti:

- a) Attestato di Partecipazione al Programma ECM
- b) Certificato di Completo Soddiscimento dell'Obbligo Formativo

Qualora i crediti acquisiti non soddisfino l'obbligo formativo individuale nel triennio, verrà conferito un Attestato di Partecipazione al programma ECM che contiene esclusivamente l'indicazione del numero di crediti. Il Certificato, invece, sancisce il completo soddisfacimento dell'obbligo formativo nel triennio. Solo i crediti ECM acquisiti nel rispetto delle norme e dei vincoli definiti dalla CNFC concorrono al conteggio dei crediti annuali e al completo soddisfacimento dell'obbligo formativo individuale triennale. Il mancato raggiungimento dell'obbligo con crediti conformi alle regole non consente di ottenere la certificazione ECM di conformità, anche qualora si sia in possesso di un numero di crediti superiore a quanto previsto dall'obbligo formativo.

Entrambi i documenti sono rilasciati dall'Ordine di appartenenza su richiesta del professionista e possono essere rilasciati a partire dal 1° aprile dell'anno successivo alla chiusura del triennio.